



COMUNE di MADDALONI

Provincia di Caserta

Via S. Francesco d'Assisi 36 cod Fisc: 80004330611 – Partita IVA 00136920618

Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.94 del 26/11/2019



COMUNE di MADDALONI

Provincia di Caserta

Via S. Francesco d'Assisi 36 cod Fisc: 80004330611 – Partita IVA 00136920618

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34

Testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 100 del 30 aprile 2019), coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 (in questo stesso Supplemento ordinario - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.». (19A04303) ([GU Serie Generale n.151 del 29-06-2019 - Suppl. Ordinario n. 26](#))

Art. 15 ter

Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali

- 1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.**



COMUNE di MADDALONI

Provincia di Caserta

Via S. Francesco d'Assisi 36 cod Fisc: 80004330611 – Partita IVA 00136920618

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione del regolamento)

Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

In assenza di specifiche ulteriori norme concernenti l'argomento il Comune di Maddaloni ha deciso di dare piena attuazione di tale disposizione al fine di adottare misure preventive che consentano il contrasto dell'evasione dei tributi locali.

Per tributi locali si intendono tutti i tributi gestiti direttamente dall'Ente (TARI-IMU-) e dal Concessionario (ICP-DPA-TOSAP-TARIG);

Il Concessionario coopererà con l'ufficio per dare attuazione del presente regolamento nell'ambito delle previsioni contrattuali o di ulteriori previsioni dovessero rendersi necessarie in forza dell'applicazione del presente Regolamento.

Art.2

(Definizione di irregolarità tributaria)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorquando, il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1 a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva superiore all'importo di euro:

Per ICP-DPA-TOSAP € 1.500,00

Per IMU-TARI € 2.500,00

Art. 3

(Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)

Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio Attività Produttive notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate ivi compresa la rateazione.

In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Art. 4

(Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze)

All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio Attività Produttive procede a richiedere all'ufficio Unico delle Entrate Tributarie e Canoni dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio Unico delle Entrate Tributarie e Canoni che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio Attività Produttive trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni del successivo articolo 5.

Art. 5

(Modalità di verifica delle istanze già autorizzate)

In sede di prima applicazione entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, e poi con cadenza mensile un elenco aggiornato, l'ufficio Attività Produttive provvede a inviare all'ufficio unico delle entrate tributarie e canoni l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.

L'ufficio provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio Attività Produttive.

Per i tributi a liquidazione dell'ufficio entro 30 giorni dalle date di scadenza dei versamenti dovuti l'ufficio procederà alla verifica dello stato di irregolarità tributaria inviando l'elenco dei soggetti morosi al competente ufficio per la sospensione del provvedimento autorizzatorio, che sarà formalizzato con provvedimento da notificarsi ai soggetti morosi e che avrà effetto solo dalla notificazione dello stesso.

Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web di Agenzia delle entrate riscossione.

Art. 6

(Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento)

Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Segretario comunale.

Art. 7

(Norma di rinvio)

Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente.